


Allegato A) alla delibera di C.C. n. 39 del 30.11.2020



**COMUNE DI GIOIA DEI MARSI**  
PROVINCIA DELL'AQUILA

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA**

## *INDICE*

Articolo 1 – Istituzione

Articolo 2 – Motivi di conferimento

Articolo 3 – Procedura

Articolo 4 – Attestazione

Articolo 5 – Albo dei cittadini onorari

Articolo 6 – Cerimonie e ricorrenze

Articolo 7 – Revoca del titolo

Articolo 8 – Oneri

**Art. 1**  
***Istituzione***

1. Il Consiglio comunale di Gioia dei Marsi ha adottato l'istituto della cittadinanza onoraria e con il presente atto normativo ne disciplina la concessione.

**Art. 2**  
***Motivi di conferimento***

1. La cittadinanza onoraria può essere concessa a persone, italiane e straniere che, non essendo iscritte all'anagrafe di questo Comune, si siano particolarmente distinte:
  - a) per il loro impegno morale, civile, religioso o a difesa dei diritti umani;
  - b) per azioni di alto valore a vantaggio dell'intera umanità o della nazione;
  - c) per il loro impegno nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, della cultura in genere, dell'industria, del lavoro, della scuola e dello sport;
  - d) per iniziative di carattere sociale, assistenziale, filantropico o in opere, imprese, realizzazioni e prestazioni in favore della nazione o degli abitanti di Gioia dei Marsi o che, comunque, abbiano avuto e abbiano una ricaduta in termini sociali, economici, culturali e/o tali da dare anche maggiore visibilità e lustro al territorio comunale e alla sua comunità.

**Art. 3**  
***Procedura***

1. La proposta di conferimento della cittadinanza onoraria può essere avanzata dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri comunali, anche su indicazione di enti, associazioni, istituzioni o di almeno venti cittadini residenti nel Comune di Gioia dei Marsi. Il conferimento è preceduto da una fase istruttoria, curata dal competente ufficio comunale, che si conclude con la proposta di delibera.
2. La delibera di conferimento spetta al Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. L'atto deliberativo deve contenere l'indicazione dettagliata delle motivazioni per cui viene conferito il titolo onorifico, nonché i dati anagrafici e una breve biografia del beneficiario.
3. La cittadinanza onoraria non incide in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.
4. Il conferimento del titolo onorifico e la revoca, di cui all'art. 7, possono essere disposti solo se è ancora in vita il personaggio insignito.

**Art. 4**  
***Attestazione***

1. Nel corso di una cerimonia ufficiale, alla presenza del Consiglio comunale appositamente convocato in seduta straordinaria e alla presenza della cittadinanza, il Sindaco consegna al beneficiario una pergamena che ne attesta l'iscrizione simbolica tra la popolazione di Gioia dei Marsi.
2. La pergamena deve indicare le generalità del cittadino onorario e una succinta motivazione per cui è stato conferito il titolo. La pergamena è firmata dal Sindaco.
3. Copia della pergamena deve essere conservata in apposito fascicolo dell'ufficio del Sindaco.

**Art. 5**  
***Albo dei cittadini onorari***

1. Può essere istituito l'Albo dei cittadini onorari di Gioia dei Marsi nel quale sono iscritte le personalità beneficiarie del titolo. L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e deve essere controfirmata dagli stessi beneficiari. L'Albo deve indicare i dati anagrafici degli interessati, gli estremi dei provvedimenti di concessione della cittadinanza onoraria, le principali informazioni biografiche e le motivazioni in base alle quali è stato concesso il titolo.

**Art. 6**  
***Cerimonie e ricorrenze***

1. L'Amministrazione comunale, in occasione di particolari cerimonie o ricorrenze ufficiali, può invitare a parteciparvi i cittadini onorari.

**Art. 7**  
***Revoca del titolo***

1. Incorre nella perdita della cittadinanza onoraria l'insignito che se ne renda indegno. Il provvedimento di revoca è approvato dal Consiglio comunale con le medesime modalità previste per il conferimento di cui all'articolo 4.

**Art. 8**  
***Oneri***

1. Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del presente Regolamento rientrano nell'ambito delle spese di rappresentanza.